

# STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli  
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini  
ASSISTENTE

Forlì, 13 giugno 2008

A TUTTI I  
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

---

## [AREA: DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI](#)

### **CIRCOLARE N. 22/2008**

**Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive introdotte dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008.**

Con la presente si informa che l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 237/E del 10 giugno 2008 ha istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive introdotte dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (cd. "Legge Finanziaria per l'anno 2008").

Rinviando ad altra sede l'approfondimento delle specifiche disposizioni, si ricorda che la Legge n. 244/2007 ha introdotto alcune imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dell'IRAP, per le quali, in caso di adesione del contribuente alla specifica opzione, il versamento della prima od unica rata deve essere effettuato utilizzando il Modello F24.

## STUDIO ANTONELLI

Nella seguente tabella vengono riepilogate le imposte sostitutive ed i relativi codici tributo oggetto della richiamata Risoluzione n. 237/E del 10 giugno 2008.

DENOMINAZIONE	CODICE TRIBUTO	NORMA ISTITUTIVA
1) IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L'ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DI DISPONIBILITÀ GRAVANTE SULLE RISERVE IN SOSPENSIONE	<b>1122</b>	ART. 1, COMMA 34, LEGGE N. 244/2007
2) IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL RECUPERO A TASSAZIONE DELL'ECCEDEZZA DEDOTTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 109, COMMA 4, LETTERA B) DEL TUIR	<b>1123</b>	ART. 1, COMMA 48, LEGGE N. 244/2007
3) IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL RIALLINEAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA VALORI CIVILI E FISCALI DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DELLE SOCIETÀ ADERENTI AL CONSOLIDATO NAZIONALE, AL CONSOLIDATO MONDIALE ED AL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE PREVISTO, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTICOLI 128, 141 E 115, COMMA 11, DEL TUIR	<b>1125</b>	ART. 1, COMMA 49, LEGGE 244/2007
4) IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI A SEGUITO DI OPERAZIONI DI FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO DI AZIENDE EFFETTUATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 172, 173 E 176 DEL TUIR	<b>1126</b> <b>(SOSPESO IN ATTESA CHE SIA EMANATO L'APPOSITO DECRETO ATTUATIVO)</b>	ART. 1, COMMI 46 E 47, LEGGE 244/2007
5) IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L'ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE	<b>1127</b>	ART. 1, COMMA 37, DELLA LEGGE 244/2007

Trattasi, in particolare delle seguenti imposte sostitutive:

- ⇒ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per la liberazione delle sole riserve vincolate a “copertura” delle deduzioni extra-contabili evidenziate nel quadro EC della dichiarazione, ferma restando l'invarianza dei relativi disallineamenti tra valori civili e fiscali originati dalle medesime deduzioni (cfr. n. 1 della Tabella);
- ⇒ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per l'affrancamento delle eccedenze dedotte in via extra-contabile fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 nel quadro EC della dichiarazione, con conseguente riallineamento

## STUDIO ANTONELLI

dei valori fiscali a quelli civili ed eliminazione del vincolo gravante sulle riserve patrimoniali esistenti a fronte di tali deduzioni (cfr. n. 2 della Tabella);

- ⇒ imposta sostitutiva dell'IRES che le imprese aderenti al consolidato o alla trasparenza fiscale intendano versare al fine di liberarsi dall'obbligo di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili nelle fattispecie di cui agli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR (cfr. n. 3 della Tabella);
- ⇒ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio derivanti dalle operazioni straordinarie (conferimento, fusione e scissione) (cfr. n. 4 della Tabella). In relazione alla suddetta imposta sostitutiva l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'operatività del codice tributo rimane sospesa in attesa della emanazione dello specifico decreto attuativo da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ⇒ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'estromissione degli immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale che intende optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa (cfr. n. 5 della Tabella).

La Risoluzione precisa che in sede di compilazione del Modello F24 i codici tributo devono essere esposti nella Sezione Erario, in corrispondenza della colonna importi a debito versati, evidenziando nel campo di "anno di riferimento" l'anno di imposta per cui si effettua il versamento (e, quindi l'anno 2007, per i versamenti in scadenza il prossimo 16 giugno). In relazione all'indicazione dell'anno di riferimento per il codice tributo 1127, la R.M. in commento fa presente che occorre indicare l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione.

Si ricorda infine che per le imposte sostitutive di cui ai precedenti numeri 1 e 2 il pagamento della prima od unica rata deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti

Alessandro Antonelli